



Corte d'Appello di Roma - Sez. Lavoro, Sent. del 14/11/2007

omissis

Svolgimento del processo

Con atto di appello tempestivamente depositato l'Azienda USL di Latina ha impugnato la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Latina, giudice del lavoro, che in accoglimento del ricorso proposto dagli odierni appellati ha dichiarato il diritto degli stessi "al riconoscimento della fascia superiore dell'indennità di esclusività con decorrenza dal 1/1/2000" ordinando alla ASL convenuta "la rideterminazione dell'importo spettante dal 1/1/2000 con condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze economiche, oltre accessori".

Ad avviso dell'appellante la sentenza sarebbe errata sotto vari profili e, pertanto, ne ha chiesto la riforma e l'accoglimento delle conclusioni già formulate e reiterate in appello.

Si è costituita in giudizio la parte appellata resistendo al gravame.

Sul contraddittorio così instauratosi, la causa è stata discussa e decisa, con pubblica lettura del dispositivo, nel corso della odierna udienza.

Motivi della decisione

Il Tribunale ha accolto le domande proposte dai ricorrenti, tutti dipendenti della ASL di Latina, e riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anteriormente all'immissione in ruolo, ha condannato l'amministrazione a corrispondere l'indennità di esclusività nella misura corrispondente alla fascia superiore in relazione all'esperienza professionale continuativa di più di 15 anni nel servizio sanitario nazionale.

In particolare il giudice di primo grado, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, ha evidenziato che l'avvenuto accertamento, con sentenza del giudice amministrativo passato in giudicato, del diritto degli stessi ad essere iscritti alla Cassa di previdenza dei Dipendenti degli Enti Locali [CPDEL] per il periodo antecedente la loro immissione in ruolo era vincolante anche ai fini del riconoscimento del requisito dei 15 anni di "esperienza professionale continuativa" necessario ai fini del riconoscimento dell'adeguamento dell'indennità richiesto.

Con l'appello l'Azienda USL censura la sentenza sotto vari profili:

Quanto al primo motivo con il quale viene preliminarmente eccepita la nullità del ricorso proposto collettivamente per il riconoscimento di diritti individuali e così privo di una esatta e puntuale ricostruzione dei fatti in relazione alle singole posizioni tanto da non consentire una difesa adeguata osserva la Corte che la censura non è fondata.

Emerge evidente dalla lettura del ricorso che le posizioni azionate sono del tutto uguali posto che la delibera n. 984/1984 riconduce tutti i rapporti in ambito pubblicistico e non in quello libero professionale.

Per quanto riguarda l'ulteriore eccezione preliminare relativa alla propria carenza di legittimazione, trattandosi di rapporti antecedenti alla stessa costituzione dell'Azienda USL di Latina, va rilevato che in applicazione del d.lg. n. 502/1992 e art. 28 comma 1 lett. B) L.R. n. 18/1994, tutto il personale è transitato dalla USL alla ASL che dunque è legittimata



passivamente per tutto ciò che concerne le competenze economiche azionate.

Con una ulteriore censura la Asl rileva che in assenza di una impugnazione degli atti di inquadramento in ruolo da parte degli interessati, la loro posizione si sarebbe definitivamente consolidata.

Dubita poi della giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di vicende relative a rapporti di lavoro pubblico antecedenti al 30.6.1998 che quindi avrebbero dovuto essere azionate davanti al giudice amministrativo entro il 15.9.2000.

Eccepisce, ancora, l'intervenuta prescrizione dei diritti e nel merito, infine, contesta che i ricorrenti si trovassero nelle condizioni richieste per beneficiare del preteso incremento dell'indennità di esclusività con riferimento ad una anzianità in ruolo di quindici anni.

Tutto ciò premesso rileva in primo luogo la Corte che la controversia rientra pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario posto che la pretesa azionata è sorta successivamente al 30.6.1998 solo con il ccnl 2000 - 2001, che all'art. 5 comma 3 ha previsto l'incremento richiesto. Ai fini dell'individuazione del giudice da adire non rileva il fatto che il rapporto non in ruolo, a cui si fa riferimento per ottenere il riconoscimento dell'indennità nella misura massima, si sia svolto prima del giugno 1998 ben potendo il giudice verificare in via incidentale e strumentale all'accertamento del diritto di sua competenza la natura del rapporto stesso.

Venendo all'esame della questione di merito ritiene il Collegio che l'appello sia sotto tale profilo fondato.

L'art. 5 comma 3 del ccnl 2000 - 2001 attribuisce la fascia economica superiore dell'indennità di esclusività ai dirigenti sanitari che al 31.12.1999 avessero maturato 15 anni di "esperienza professionale continuativa con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel Servizio Sanitario Nazionale".

Osserva al riguardo il Collegio che l'assunto secondo cui l'esperienza professionale, ai fini del riconoscimento dell'indennità di esclusività, sarebbe concetto del tutto sovrapponibile con quello di anzianità complessiva, posto a base della pronuncia di accoglimento non è condivisibile.

Secondo il tenore testuale della norma collettiva l'incremento può essere riconosciuto solo e soltanto ove tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato protrattosi per oltre 15 anni. Il riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato non può concernere, secondo l'intenzione delle parti, una collaborazione di tipo autonomo qual è quella dei rapporti in convenzione intrattenuti dagli odierni appellati. E' principio consolidato quello secondo il quale il rapporto dei medici che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie esula dal pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, e configura un rapporto di lavoro autonomo libero - professionale con i connotati della cosiddetta parasubordinazione (cfr. Cass. n. 10168/2004). Né può attribuirsi valore di piena prova della subordinazione alla decisione intervenuta tra gli appellati e la cassa di Previdenza dei Lavoratori degli enti Locali che, a fini contributivi, ha ritenuto qualificato come subordinato il rapporto intercorso con la USL prima dell'immissione in ruolo.

Posto infatti che il giudicato tra soggetti solo parzialmente uguali non può essere opposto alla parte che a quel giudizio non ha partecipato per non esservi legittimata, era onere dei ricorrenti in primo grado offrire la prova rigorosa della reale natura del rapporto intercorso con la USL prima dell'inquadramento.

A tal fine i ricorrenti si sono limitati a depositare la decisione del giudice amministrativo



che tale accertamento aveva compiuto, lo si già è ricordato tra soggetti parzialmente diversi. Nulla di più specifico hanno chiesto di provare, né tanto meno allegato in questo giudizio. Tanto evidenziato deve allora ritenersi insussistente la prova della subordinazione per il periodo pregresso di rapporto in convenzione.

Orbene, tornando all'esame della disposizione collettiva che attribuisce l'incremento richiesto, osserva la Corte che secondo l'uso proprio della terminologia corrente dei contratti collettivi, quando si parla di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato si fa riferimento proprio all'attività lavorativa prestata in regime di subordinazione.

Ciò posto si deve escludere che il riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, contenuto nel più volte ricordato art. 5, non poteva concernere, secondo l'intenzione delle parti, una collaborazione di tipo autonomo, qual è in mancanza di prova del contrario quella prestata dagli odierni appellati, in quanto, secondo l'uso proprio della terminologia corrente dei contratti collettivi, quando si parla di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato si fa riferimento all'attività lavorativa prestata in regime di subordinazione.

Il fatto che il C.C.N.L. colleghi la proposizione definitoria dell'esperienza professionale di cui all'art. 11 C.C.N.L., alla disposizione specifica (art. 5, comma 2, C.C.N.L.) che regola appunto l'indennità di esclusività e la sua misura annua anche in funzione della esperienza professionale nel SSN e non richieda espressamente l'ulteriore requisito o condizione che il rapporto col SSN sia stato di lavoro dipendente non appare risolutivo della questione circa il valore semantico dell'espressione a tempo determinato ed indeterminato. Infatti tale circostanza non è decisiva per negare che tale espressione non possa che riferirsi ad altro che al lavoro "dipendente" includendo nella nozione di esperienza professionale anche i rapporti a tempo determinato che, ad esempio la stessa disciplina collettiva esclude ai fini della progressione in carriera.

In conclusione l'appello va accolto e le domande respinte non essendo i ricorrenti entrati in ruolo solo nel 1986, alla data del 1999 in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità nella misura superiore richiesta. Tale accertamento rende superfluo l'esame delle altre questioni sollevate nell'atto di appello.

La obiettiva complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata respinge le domande proposte dagli odierni appellati con ricorso al Tribunale di Latina.

Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma il 2 ottobre 2007.

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2007.